



OdA **Bewegung und Gesundheit**

Dachverband der Bewegungsberufe Schweiz

REGOLAMENTO D'ESAME

per l'esame federale di professione di

Specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute nelle specializzazioni:

- **Educazione, fitness e salute**
- **Educazione corporea e al movimento**

del **22 OTT 2015**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute opera principalmente in centri o imprese attivi nei settori fitness, salute, ginnastica e attività motorie. Si tratta di un operatore specializzato nell'offerta di corsi e allenamenti benefici per la salute. Il campo d'attività comprende tutti i processi dell'assistenza al cliente, dal primo contatto con l'analisi dello stato di salute (anamnesi) prendendo in considerazione lo stile di vita attuale alla successiva pianificazione concreta delle sessioni di corso e allenamento fino alla realizzazione di tali sessioni con relativa valutazione. Tramite il contatto diretto con i clienti, lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute rappresenta il punto d'incontro tra i clienti, i principi e la filosofia dell'impresa e gli specialisti esterni come medici, fisioterapisti o dietisti. In base ai diversi modelli di lavoro, e - a seconda del centro - in base ai turni, si occupa anche in maniera responsabile e proattiva della condivisione di informazioni e competenze all'interno del team per garantire ai clienti un'assistenza continua.

1.22 **Principali competenze operative professionali**

Lo specialista della promozione dell'attività fisica e della salute è un esperto con esperienza comprovata nei settori del movimento, del fitness e della salute. Le sue competenze approfondite in teoria dell'allenamento, anatomia e fisiologia e in metodologia, didattica e psicologia dell'apprendimento vengono associate alle esigenze e agli obiettivi dei clienti o dei gruppi di clienti all'interno di corsi e allenamenti studiati su misura, con o senza l'ausilio di attrezzi. Lo specialista armonizza le tematiche con le esigenze di trattamento dei clienti e presta attenzione a eventuali fattori limitanti. Ciò avviene sia in fase di pianificazione sia durante lo svolgimento di corsi e allenamenti e vale sia per l'istruzione di gruppo sia nell'assistenza individuale. Con i suoi corsi e allenamenti, lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute punta a modificare a lungo termine il comportamento dei clienti per una promozione duratura dell'attività fisica e della salute. Lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute esegue la sessione di corso o di allenamento e tiene sotto controllo l'intera superficie di allenamento anche durante l'assistenza a singoli clienti. Dispone di spiccate competenze nell'attività motoria e all'interno del centro o dell'azienda dà il buon esempio con le sue competenze e uno stile di vita sano. Lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute può inoltre operare in altri settori quali pubbliche relazioni, gestione del personale, vendite e amministrazione.

Nella sua formazione, lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute può scegliere tra due settori: «Educazione, fitness e salute» o «Educazione corporea e al movimento».

Lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute specializzazione «Educazione, fitness e salute» è specializzato nella pianificazione di offerte di allenamento con l'ausilio di attrezzi che esegue in centri o aziende di fitness e salute, avvalendosi di un parco di macchinari adeguatamente attrezzato. Lo specialista programma sedute di allenamento individuali con l'ausilio di attrezzi studiate su misura per i clienti e le adatta costantemente alla situazione e alle esigenze delle persone.

Lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute specializzazione «Educazione corporea e al movimento» è specializzato in modellamento del corpo, impostazione del movimento, tecniche di respirazione e di rilassamento e metodi di allenamento con l'ausilio di attrezzi. Questo specialista dirige corsi per diverse fasce di età e diversi destinatari, in centri o aziende di fitness e salute o in centri/aziende di ginnastica e di educazione fisica. Lo specialista svolge anche allenamenti individuali ideando sessioni di corso personalizzate in base alle esigenze dei clienti.

1.23 **Esercizio della professione**

Nella sua professione, lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute ha una grande responsabilità nei confronti dei clienti. Pertanto, riconosce in maniera tempestiva e affidabile eventuali fattori limitanti per la salute e il movimento e adatta di conseguenza i corsi, o se necessario si affida a esperti esterni. Durante la sessione di corso o di allenamento con o senza l'ausilio di attrezzi presta molta attenzione alla corretta esecuzione dei movimenti da parte dei clienti e interviene subito in caso di movimenti scorretti per evitare ripercussioni sulla salute. Per l'esercizio della sua attività professionale, lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute ha a disposizione diversi modelli: può lavorare a tempo pieno o part-time come impiegato in un centro/azienda fitness, di salute o di ginnastica o lavorare in proprio dirigendo un centro o un'azienda. Lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute lavora principalmente in centri/aziende al chiuso, anche se alcuni possono svolgersi all'aperto, in campi sportivi o in mezzo alla natura.

1.3 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

È dimostrato che con la sua attività lo specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute promuove il mantenimento della salute e il miglioramento delle prestazioni dei suoi clienti, fornendo così indirettamente un contributo prezioso all'economia.

La pratica di attività motorie benefiche per la salute consente di tutelare le risorse ambientali e naturali. La natura non viene contaminata, non vengono costruiti grandi impianti, il consumo di energia è molto basso e viene promossa la sostenibilità.

1.4 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

OdA Bewegung und Gesundheit (Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro per l'attività fisica e la salute)
Federazione svizzera dei centri fitness e di salute, FSCF

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 3 anni. Nella commissione GQ siedono 3 rappresentanti della FSCF, 2 rappresentanti dell'associazione BGB, 1 rappresentante della Migros Genossenschaft Bund e 1 rappresentante dell'associazione SVBO.

2.12 Il presidente della commissione GQ viene nominato dalla FSCF. Inoltre, la commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;

- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 10 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

Per l'iscrizione i candidati utilizzeranno l'apposito modulo. All'iscrizione devono essere allegati:

- a) una copia del diploma riconosciuto di prima formazione (livello AFC), di un titolo di studio equivalente o dell'attestato di maturità;
- b) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- c) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- d) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) l'indicazione della data d'esame;
- g) la copia di un certificato BLS (CPR) valido;
- h) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- i) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS a 13 cifre)¹.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale per la specializzazione «**Educazione, fitness e salute**» è ammesso chi presenta i seguenti documenti:

a) attestato federale di capacità di operatore per la promozione dell'attività fisica e della salute, i certificati di fine modulo richiesti o le relative dichiarazioni di equipollenza e, conformemente al punto 1.2 (profilo professionale), un'esperienza minima di 3500 ore in un periodo minimo di 2 e massimo di 5 anni calcolati a partire dalla data dell'esame.

o

b) un altro attestato federale di capacità o un attestato di maturità e i certificati di fine modulo richiesti o le relative dichiarazioni di equipollenza e, conformemente al punto 1.2 (profilo professionale), un'esperienza minima di 5000 ore in un periodo minimo di 2,5 e massimo di 5 anni calcolati a partire dalla data dell'esame.

e

c) la copia di un documento BLS (CPR) valido nella data d'esame.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 All'esame finale della specializzazione «**Educazione corporea e al movimento**» è ammesso chi presenta i seguenti documenti:

a) un attestato federale di capacità di Operatrice / Operatore per la promozione dell'attività fisica e della salute, i certificati di fine modulo necessari o minimo 500 ore di sessioni di corso guidate, conformemente all'Art. 1.2 del profilo professionale, in un periodo di minimo 2 e massimo 5 anni calcolati dalla data dell'esame.

o

b) un altro attestato federale di capacità o un diploma di maturità e i certificati di fine modulo necessari o le relative dichiarazioni di equipollenza, e minimo 750 ore di sessioni di corso guidate, conformemente all'Art. 1.2 del profilo professionale, in un periodo di minimo 2,5 e massimo 5 anni calcolati dalla data dell'esame.

e

c) la copia di un certificato BLS (CPR) valido.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.33 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo o le seguenti dichiarazioni di equipollenza:

- Modulo base 1: Anatomia e fisiologia II
- Modulo base 2: Teoria dell'allenamento II
- Modulo base 3: Metodologia, didattica, psicologia dell'apprendimento
- Modulo principale 3: Promozione della salute e intervento sullo stile di vita

Inoltre devono essere presentati i seguenti due certificati di fine modulo per specializzazione:

Specializzazione «**Educazione, fitness e salute**»

- Modulo base 5: Attività motoria estesa con o senza l'ausilio di attrezzi
- Modulo principale 2: Sviluppare ed eseguire programmi di allenamento

Specializzazione «**Educazione corporea e al movimento**»

- Modulo base 4: Attività fisica e motoria estesa
- Modulo principale 1: Sviluppare ed eseguire programmi di corsi

Inoltre deve essere presentato il certificato di fine modulo di uno dei tre seguenti moduli opzionali per entrambi specializzazioni:

- Modulo opzionale 1: Rete e specializzazione
- Modulo opzionale 2: Vendita e amministrazione
- Modulo opzionale 3: Gestione del personale

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione dei moduli e requisiti concernenti i controlli delle competenze) riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Case study concreto basato su un caso integrato	Scritto	4h	Semplice
2 Gioco di ruolo e mini case (riflessioni su situazioni pratiche tipiche)	Orale	1h	Semplice
3 Compito pratico integrato (eseguire una sessione di corso o di allenamento)	Pratico	1h	Semplice
Totale		6h	

Parte d'esame 1: Case study concreto basato su un caso integrato, scritto

Questa parte d'esame consiste in un caso pratico scritto e comprende l'analisi di una situazione di partenza (caso pratico), la determinazione di un obiettivo generale e una pianificazione dettagliata basata sulla descrizione concreta del caso.

Parte d'esame 2: Gioco di ruolo e mini case, orale

Questa parte d'esame comprende un gioco di ruolo sul tema «Vendere consulenza» e l'elaborazione di mini case (riflessione su situazioni pratiche tipiche) tenendo conto di fattori critici di successo.

Parte d'esame 3: Compito pratico integrato

In questa parte d'esame viene svolta una sessione di corso o di allenamento partendo dalla descrizione concreta di un caso.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti e voci d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle parti d'esame e delle singole voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4,0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se:
- a) nessuna delle note delle tre parti d'esame è inferiore a 4,0
 - b) nessuna delle note delle singole voci secondo le direttive è inferiore a 3,0
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame, da una parte d'esame o da una voce senza motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - b) le note delle voci d'esame, delle parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;

- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte. La prima ripetizione deve avvenire al massimo due anni dopo la data d'esame, la seconda ripetizione al massimo due anni dopo il primo termine di ripetizione.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute con attestato professionale federale specializzazione educazione fitness e salute**
 - **Specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute con attestato professionale federale specializzazione educazione corporea e al movimento**
 - **Spezialist/Spezialistin Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung Fitness- und Gesundheitstraining**
 - **Spezialist/Spezialistin Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung Körper- und Bewegungsschulung**
 - **Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé avec brevet fédéral orientation fitness et activité santé**
 - **Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé avec brevet fédéral orientation éducation corporelle et du mouvement**

Per la versione inglese si consiglia la dicitura:

- Specialist promotion of physical activity and health with Federal Diploma of Professional Education and Training specialised in fitness and health training
 - Specialist promotion of physical activity and health with Federal Diploma of Professional Education and Training specialised in body and movement training
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore del presente regolamento d'esame sono abrogati il regolamento del 22 aprile 1999 concernente l'esame di professione di direttore di studio di ginnastica e il regolamento del 7 marzo 2005 concernente l'esame di professione di istruttore di fitness.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 7 marzo 2005 concernente l'esame di professione di istruttore di fitness possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine del 2020.

Il titolo professionale di istruttore di fitness con attestato professionale federale resta protetto.

Il titolo professionale di direttore di studio di ginnastica con attestato professionale federale resta protetto.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2018.

10 **EMANAZIONE**

Berna, 29.9.2015

OdA Bewegung und Gesundheit



Christine Grämiger
Co-presidente



Heinz Thürig
Membro del consiglio direttivo

Federazione svizzera dei centri fitness e di salute, FSCF



Claude Ammann
Presidente



Roland Steiner
Vicepresidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 22.10.2015

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore